



(ALLEGATO 1)

**Deliberazione inerente il punto n. 1 dell'OdG del 17/09/2024: ‘
Documentazione integrativa relativa al punto n. 1 dell'OdG della seduta
dell'11/09/2024 - Elezione del Direttore del Dipartimento di Biomedicina e
Prevenzione’**

Premesso

che nella seduta dell'11/09/2024 la Commissione Elettorale Centrale aveva sospeso la proclamazione del Direttore del Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione avendo riscontrato nel verbale delle operazioni di voto un'incongruenza tra l'orario delle operazioni attestate e quello delle sottoscrizioni apposte;

che la Commissione Elettorale Centrale, pertanto, non è stata in grado di verificare la validità dell'atto;

che, per quanto sopra, aveva rimesso gli atti all'Ufficio Procedimenti Elettorali chiedendo chiarimenti al riguardo;

Vista

la nota del 13/09/2024 a firma del Presidente e del Segretario del seggio elettorale con la quale si attesta che l'incongruenza nell'orario delle operazioni attestate e la sottoscrizione apposta è dovuto ad un difetto del sistema OTP di firma elettronica, già segnalato dagli stessi ai tecnici di Ateneo;

la copia del verbale sottoscritta in forma olografa;

Preso atto

dei risultati della votazione così come dichiarato nel suddetto verbale;

Considerato

che l'atto di proclamazione ha lo scopo di valutare ed esternare le risultanze delle operazioni elettorali così come accertate dai pubblici ufficiali incaricati di presiedere al relativo svolgimento, impregiudicata ogni ulteriore valutazione sulla legittimità del procedimento nelle sedi deputate;

che in assenza della proclamazione e di ulteriori atti formali di preposizione all'ufficio, gli eletti, se componenti di collegi, non hanno facoltà di partecipazione all'interno dell'organo elettivo né, in ogni caso, di esercitare alcun potere connesso al proprio ufficio, ivi compreso l'eventuale potere di nominare titolari di altri uffici;

Accertata

la regolarità della procedura elettorale;

Proclama per quanto di competenza

Il Prof. LUIGI TONINO MARSELLA Direttore del Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione.

Per la Commissione Elettorale Centrale

Il Presidente

Prof. Giovanni Guzzetta

(ALLEGATO 2)

Deliberazione inerente il punto n. 2 dell'OdG del 17/09/2024: 'Elezione del Direttore del Dipartimento di Economia e Finanza'

Premesso

che in data 06/09/2024 la Commissione Elettorale Centrale aveva ricevuto dall'Ufficio Procedimenti Elettorali la documentazione relativa alla procedura di elezione del Direttore del Dipartimento di Economia e Finanza e i relativi risultati;

che nella seduta dell'11/09/2024 la Commissione Elettorale Centrale aveva deciso di aggiornarsi alla riunione straordinaria del 17/09/2024 per svolgere ulteriori approfondimenti istruttori atteso che, all'esito dello scrutinio, come attestato dai verbali delle operazioni di voto, svoltesi in modalità telematica in prima tornata il 17/07/2024 e in seconda tornata il 22/07/2024, è stata raggiunta la maggioranza dei voti validi, ma non la maggioranza dei votanti considerando le schede bianche e ritenendo necessario verificare la sussistenza di precedenti in termini nell'attività della Commissione Elettorale Centrale;

Considerato

che l'art 3, comma ,7 del *Regolamento delle strutture didattiche e di ricerca* recita: *"Il Direttore è eletto dai componenti del Consiglio tra i professori di prima fascia a tempo pieno a maggioranza assoluta nella prima votazione e a maggioranza semplice nelle successive votazioni. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore; dura in carica tre anni accademici; può essere rieletto consecutivamente per una sola volta"*;

che la disposizione allude alla maggioranza semplice senza indicare però il termine di raffronto di tale maggioranza (consistente nella metà più uno). Che, a differenza della nozione di maggioranza assoluta, intesa univocamente come riferita agli aventi diritto, in sede di teoria generale, il concetto di maggioranza semplice può essere riferito, sia a presenti, sia ai votanti, sia ai voti validi (cioè i voti validamente espressi in favore di uno dei candidati: Consiglio di Stato sez. V, 08/08/2023, n. 7665);

che non sono stati rinvenuti precedenti di questa Commissione quanto all'applicazione (e interpretazione) della predetta disposizione;

che, con riferimento ai principi generali dell'ordinamento, sul punto viene senz'altro in rilievo il parere del Consiglio di Stato in sede consultiva (Consiglio di Stato, sez. III parere del 4 febbraio 1997) reso con riferimento al *"calcolo del quorum strutturale e funzionale degli organi collegiali degli ordini professionali"*;



che in tale parere il Consiglio di Stato affronta preliminarmente la questione “*se gli astenuti vanno esclusi, o meno, dal calcolo del quorum funzionale*”, ritenendo che: “*in mancanza di apposita disciplina, deve applicarsi il principio in forza del quale l'astensione, esprimendo una posizione neutra o indifferente del componente dell'organo all'esito della votazione, non può identificarsi come pura e semplice volontà "negativa" di non approvare la proposta. Tale atteggiamento "non favorevole" si accompagna, infatti, con pari intensità, apprezzamento "non sfavorevole" all'approvazione della delibera. In questo contesto, il voto dell'astenuto, così come non può assimilarsi a un'opzione "contraria" alla proposta, allo stesso modo non può paragonarsi a un voto "favorevole". E' quindi inevitabile che le astensioni siano sottratte dal computo del quorum funzionale*”;

che, a partire da tale premessa, per quel che interessa in questa sede, in tale parere, a proposito della valutazione delle “*schede bianche e nulle*”, si afferma che là dove sia prevista una disciplina espressa la quale imputi nel calcolo del *quorum funzionale* anche le schede bianche e nulle, questa “*non può dirsi affatto espressiva di un principio "generale", suscettibile di applicazione in tutti i casi in cui manchino apposite norme volte a regolare il computo dei voti.*”;

che il predetto parere precisa altresì che “*dal punto di vista razionale, è agevole osservare che non sembrano esservi sostanziali differenze tra l'atteggiamento di chi si astiene dal voto e quello di chi vota scheda bianca. In entrambi i casi, infatti, si è in presenza di una valutazione "neutra" della proposta che non si risolve né nel senso dell'approvazione, né in quello opposto. Non vi è quindi ragione per differenziare il trattamento delle due situazioni, certamente assimilabili per le note comuni che le caratterizzano. Anche il voto nullo, sia pure per motivazioni del tutto diverse, deve essere considerato allo stesso modo delle astensioni e delle schede bianche. (...) Quando, invece sia prescritta la maggioranza "semplice", senza ulteriori specificazioni, possono senz'altro applicarsi i principi appena enunciati, concernenti il computo delle astensioni, delle schede bianche e nulle*”. Cosicché “*la mancanza di apposite specificazioni non esclude affatto l'applicazione dei principi generali, in forza dei quali, attesa la loro neutralità, le schede bianche e nulle non possono essere computate per il calcolo del quorum funzionale*”;

che, non di rado là dove il legislatore voglia chiarire il parametro cui riferire la maggioranza usa l'espressione “*maggioranza assoluta dei voti espressi*” o “*maggioranza assoluta dei presenti*” (cfr. ad es. art. 2, comma 4 l. 26 marzo 2019, n. 28; art. 2, comma 3, l. 12 luglio 2017, n. 107; art. 26, comma 2, l. 29/07/2015, n. 131; art. 10, comma 2, l. 18 giugno 1998, n. 198). A proposito di tali espressioni, peraltro, il predetto parere del Consiglio di Stato precisa che “*L'aggettivo (assoluta: ndr.) stava a significare in modo inequivoco che i voti favorevoli dovevano essere in numero maggiore di quelli aventi diversa connotazione (contrari, nulli e schede bianche)*”;

che, nelle procedure elettorale, anche là dove il legislatore usi l'espressione “*maggioranza semplice*” accompagnata dal riferimento a determinati parametri (e non si limiti dunque all'espressione “*maggioranza semplice*”), precisa frequentemente che il riferimento è ai “*presenti e votanti*” (art. 3, comma 10, l. 8 agosto 2020, n. 134; art. 8, l. 11 luglio 2002, n. 167) o ai “*votanti*” (art. 3, comma 2, l. 10 novembre 1997, n. 408) o ai “*presenti*” (art. 64 Cost., comma 3; art. 9, comma 2, Decreto legislativo del 17 gennaio 2003, n. 6). Dal che sembra potersi desumere, *a contrario* un orientamento nel senso che, nei numerosi casi di silenzio della disposizione (là dove si indichi solo il sintagma “*maggioranza semplice*”) la maggioranza semplice vada riferita ai voti validamente espressi;



che a tali considerazioni, che fanno propendere per l'esclusione delle schede bianche dal computo dei voti su cui parametrare il raggiungimento della maggioranza semplice, si aggiungono, a parere di questa Commissione, ulteriori argomenti, riconducibili in buona sostanza al principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost;

che, infatti, in assenza di una norma di chiusura nel regolamento che disciplina l'elezione del Direttore del Dipartimento (una norma che, ad esempio, prevedesse la riedizione del procedimento elettorale dopo un certo numero di votazioni non andate a buon fine o un ballottaggio tra i primi due classificati) la diversa interpretazione è in grado di determinare certamente un maggior rischio di risultare lesiva delle esigenze di efficacia, efficienza, economicità e buona amministrazione;

che, infatti, lo si ripete, in assenza di una norma di chiusura (della quale sarebbe auspicabile l'inserimento *de iure condendo*), l'innalzamento del *quorum funzionale*, sino a ricomprendere voti non validi quali le schede bianche (inidonee cioè a esprimere una valida preferenza per uno dei candidati) aumenta il rischio della necessità di ripetizioni ad oltranza delle votazioni, per giunta, assegnando alle astensioni un valore equivalente a quello di chi invece esprime una preferenza concorrendo comunque a realizzare l'obiettivo di determinare la copertura dell'ufficio per il quale l'elezione si svolge;

che, detto in altri termini, mentre la previsione di elezioni successive alla seconda, così come prescritto dallo stesso art. 3, ultimo comma, del *Regolamento delle strutture didattiche e di ricerca*, si giustifica là dove vi siano più di due candidati e nessuno ottenga la maggioranza dei voti validamente espressi, esso non ha ragion d'essere là dove alcuni elettori, votando scheda bianca, si limitino a non esprimere alcuna preferenza (attesa la "neutralità" del valore della scheda bianca), ma nello stesso tempo possano finire per paralizzare a tempo indefinito il procedimento elettorale;

che non si può nemmeno dire, d'altronde, che il mancato computo delle schede bianche costituisca una lesione del diritto del votante (scheda bianca) a un esito elettorale diverso rispetto a quello possibile attesi i candidati in lizza. Ciò, sia perché non è prevista alcuna norma che consenta, una volta iniziate le procedure elettorali, di inserire nuovi candidati che potrebbero raccogliere anche il consenso di chi si è espresso mediante scheda bianca, sia perché se, in ipotesi, i votanti scheda bianca avessero voluto esprimersi per un diverso soggetto (non presente tra i candidati) essi avrebbero potuto propiziare la candidatura nella fase preliminare, così come previsto dall'art. 28 del *Regolamento elettorale di Ateneo*;

che, in buona sostanza equiparare le schede bianche alle schede valide ai fini del *quorum funzionale* significherebbe attribuire una rilevanza "oppositiva" alle prime non tanto e non solo rispetto ai candidati (non essendovi la possibilità comunque di sostituirli o integrarli) ma rispetto alla funzionalità dell'intero procedimento con effetti di sicuro danno per il buon andamento della pubblica amministrazione in termini di economicità, efficacia e di efficienza;

che, inoltre, nella fattispecie, la potenziale paralisi del procedimento elettorale priverebbe il Dipartimento, per tempi indefiniti, del proprio organo di vertice, anche oltre il termine di *prorogatio* del predecessore, e impedirebbe altresì lo svolgimento di quelle funzioni, quali ad



esempio la partecipazione ad organi centrali di Ateneo, secondo quanto previsto dalle norme dell'ordinamento, con l'effetto di privare il Dipartimento di una propria rappresentanza in grado di farne valere gli interessi in altre sedi;

Considerato altresì

che l'atto di proclamazione ha lo scopo di valutare ed esternare le risultanze delle operazioni elettorali così come accertate dai pubblici ufficiali incaricati di presiedere al relativo svolgimento, impregiudicata ogni ulteriore valutazione sulla legittimità del procedimento nelle sedi deputate;

che in assenza della proclamazione e di ulteriori atti formali di preposizione all'ufficio, gli eletti, se componenti di collegi, non hanno facoltà di partecipazione all'interno dell'organo elettivo né, in ogni caso, di esercitare alcun potere connesso al proprio ufficio, ivi compreso l'eventuale potere di nominare titolari di altri uffici;

Accertata

la regolarità della procedura elettorale;

Per le motivazioni esposte

Proclama per quanto di competenza

Il Prof. ALBERTO IOZZI Direttore del Dipartimento di Economia e Finanza.

Per la Commissione Elettorale Centrale

Il Presidente

Prof. Giovanni Guzzetta

